Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

B8-0321/2016

2.3.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla situazione in Eritrea
(2016/2568(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

B8-0321/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Eritrea (2016/2568(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione finale del gruppo di monitoraggio sull'Eritrea e le sue conclusioni,

– viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui le risoluzioni 751 (1992), 1907 (2009), 2182 (2014) e 2244 (2015),

– vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1º marzo 2010, e il regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, successivamente modificato nel 2010 dalla decisione 2010/414/PESC del Consiglio,

– viste le nuove misure restrittive nei confronti dell'Eritrea stabilite nella decisione 2012/632/PESC del Consiglio e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2012 del Consiglio,

– vista l'istituzione della commissione d'inchiesta sui diritti umani in Eritrea mediante la risoluzione 26/24 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 27 giugno 2014,

– vista la convenzione sui diritti del fanciullo e i relativi protocolli opzionali,

– vista la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

– visto il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

– visto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

– vista la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

– vista l'iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie, nota anche come processo di Khartoum,

– visto il Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa,

– viste le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione regionale dell'UE per il Corno d'Africa 2015-2020,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Eritrea è una delle nazioni africane più povere e più chiuse e che nel

paese esiste un sistema basato su un partito unico, all'interno del quale il Fronte popolare per la democrazia e la giustizia (PFDJ) è l'unico partito politico legalmente riconosciuto; che il presidente è al potere dall'indipendenza del paese nel 1993; che la Costituzione non è mai stata applicata e nel paese non si sono mai svolte elezioni nazionali; che l'Assemblea nazionale ha smesso di riunirsi nel 2002 e le leggi sono approvate tramite decreto governativo;

B. considerando che l'Eritrea, un paese di sei milioni di persone, è una delle nazioni che si svuotano più rapidamente al mondo, con quasi mezzo milione di rifugiati; che ogni mese 5 000 eritrei lasciano il paese, principalmente per cercare rifugio in paesi vicini come l'Etiopia e il Sudan, ma anche per intraprendere il pericoloso viaggio verso l'UE; che gli eritrei costituiscono il terzo maggior gruppo di profughi che tenta di raggiungere l'Europa;

C. considerando che il motivo più comunemente citato per spiegare l'abbandono del paese è la coscrizione nel programma di servizio nazionale; che nel 2002 l'obbligo previsto dalla legge di 18 mesi di servizio militare o civile è stato esteso, diventando in pratica un obbligo a tempo indeterminato; che la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani in Eritrea ha constatato che il servizio nazionale comporta spesso "la detenzione arbitraria, la tortura, la tortura sessuale, il lavoro forzato, l'assenza di licenze e una retribuzione ridicola" e che si tratta di "un'istituzione che ricorre abitualmente a pratiche simili alla schiavitù"; che la coscrizione riguarda ragazzi e ragazze di appena 16 anni di età, nonché persone anziane, e che il servizio nazionale spesso costituisce una forma di lavoro forzato;

D. considerando che la coscrizione può durare per decenni e che vi sono casi in cui più membri di una stessa famiglia vengono arruolati nello stesso momento e separati geograficamente; che chi si assenta senza permesso viene imprigionato e, qualora sia impossibile rintracciare la persona in questione, i familiari vengono imprigionati al suo posto; che la retribuzione mensile di base delle persone arruolate è di 43-48 dollari USA al lordo delle deduzioni, un importo insufficiente a soddisfare le necessità individuali di base; che in Eritrea non è prevista l'obiezione di coscienza;

E. considerando che in Eritrea sono state e continuano a essere commesse sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti umani sotto l'autorità del governo, che ha creato e mantiene un sistema repressivo per controllare, ridurre al silenzio e isolare gli individui nel paese, privandoli delle loro libertà fondamentali; che i cittadini vengono sistematicamente arrestati e detenuti arbitrariamente e sono oggetto di torture, sparizioni o esecuzioni extragiudiziali;

F. considerando che i sistemi di controllo generalizzato e le gravi conseguenze per i comportamenti percepiti come devianti hanno creato un ambiente di autocensura nel quale le persone non possono esprimersi, praticare la loro religione o esercitare la loro libertà di riunione e di associazione; che, secondo Reporter senza frontiere, nel 2015 la stampa eritrea era la meno libera al mondo;

G. considerando che migliaia di prigionieri di coscienza e prigionieri politici sono segretamente detenuti dalle autorità eritree, senza capi d'accusa né processo; che le condizioni di detenzione sono estremamente difficili, in quanto i detenuti sono spesso imprigionati in celle sotterranee o in container da trasporto e la mancanza di accesso a

cibo sufficiente, all'acqua e alle cure mediche durante la detenzione possono dare luogo a complicazioni per la salute, compresa la morte;

H. considerando che il governo eritreo ha assunto un atteggiamento ambivalente nei confronti dei flussi migratori, in parte perché trae beneficio dalla diaspora riscuotendo dai migranti un'imposta sul reddito con la minaccia, stando a quanto riportato, di rifiutare i servizi consolari a loro stessi e ai loro familiari; che nel 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato l'Eritrea a porre fine alle pratiche di estorsione, alle minacce di violenza, alla frode e ad altri mezzi illeciti per riscuotere tale imposta, che ha fruttato allo Stato 73 milioni di dollari USA dal 2010 al 2013;

I. considerando che gli Stati membri dell'UE respingono sempre più spesso le domande d'asilo provenienti dall'Eritrea, sostenendo che le persone che arrivano alle loro frontiere sono migranti economici; che esiste un rischio generalizzato di detenzione arbitraria, tortura e altri maltrattamenti per ogni richiedente asilo che viene rimpatriato;

J. considerando che il governo dispone di un'ampia rete di informatori, costretti dallo Stato, che controllano la popolazione, e che i cittadini sospettati di tradimento sono oggetto di arresti arbitrari, sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali e torture; che esistono restrizioni ingiuste per quanto riguarda la circolazione interna e la libertà di parola, e che i mezzi d'informazione nazionali sono controllati dallo Stato;

K. considerando che la mancanza di trasparenza finanziaria nel paese continua a creare un'economia informale controllata dal PFDJ, che implica transazioni in valuta forte realizzate attraverso una rete oscura e non trasparente di imprese di proprietà dello Stato e gestite da alti funzionari governativi; che ciò è particolarmente preoccupante in un momento in cui le organizzazioni internazionali promettono aiuti finanziari al governo;

L. considerando che l'assenza di trasparenza condiziona pesantemente gli introiti delle attività minerarie; che sono stati denunciati casi di lavoro forzato e trattamento inumano e che in altri casi i pagamenti versati da imprese internazionali per il lavoro prestato da appaltatori governativi sarebbero stati dirottati dalle retribuzioni dei lavoratori all'esercito e al governo dell'Eritrea;

M. considerando in particolare che l'impresa canadese *Nevsun*, la quale detiene una quota del 60% nella miniera di rame e oro di Bisha, mentre il restante 40% appartiene al governo, è stata accusata di aver permesso il ricorso al lavoro forzato nell'allestimento della miniera dal relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani in Eritrea e nel corso di un processo ufficiale celebrato in un tribunale del Canada; considerando che la *Nevsun* ha negato le denunce e ha respinto le risultanze dell'ONU;

N. considerando che tutti i settori dell'economia fanno affidamento al lavoro forzato e che gli eritrei in grande maggioranza sono probabilmente esposti ad esso nel corso della loro vita;

O. considerando che il 27 giugno 2014 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (CDU) ha istituito la commissione di inchiesta sui diritti umani in Eritrea con il compito di procedere a indagini sulle presunte violazioni dei diritti umani in Eritrea; che la commissione d'inchiesta ha presentato la sua prima relazione il 23 giugno 2015 e che il CDU ha prolungato il suo mandato per un anno fino al giugno 2015, comprendendovi le

indagini sulle violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti umani, al fine di assicurare un accertamento pieno delle responsabilità, tra cui anche le violazioni da classificare come crimini contro l'umanità; che la commissione d'inchiesta presenterà una relazione scritta con le sue risultanze e raccomandazioni al CDU nel giugno 2016;

P. considerando che nonostante le sue ripetute richieste al gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea non è stato mai consentito nel corso del suo mandato di visitare l'Eritrea e non ha ottenuto la piena cooperazione del governo, come imposto dalla risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; che al relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani in Eritrea, alla commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e a organizzazioni indipendenti per i diritti umani è stato ripetutamente negato l'accesso in Eritrea;

Q. considerando che nel 2009 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha disposto sanzioni contro l'Eritrea per il suo presunto sostegno a *al-Shabaab*, una milizia islamista in Somalia; che le misure dell'ONU comprendevano un embargo sulle armi e il divieto di viaggio e il congelamento dei beni di determinati individui; che, con l'adozione della risoluzione 2244 (2015) il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha confermato l'anno scorso l'embargo sulle armi per l'Eritrea, visto il perdurante sostegno fornito ad altri gruppi armati nella regione, tra cui il neocostituito fronte unificato dei gruppi di opposizione armata etiope, il movimento democratico del popolo del Tigrai e il dirigente militare di Ginbot Sebat;

R. considerando che l'Eritrea ha impostato una nuova relazione militare strategica con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, consentendo alla coalizione araba di utilizzare il territorio, lo spazio aereo e le acque territoriali dell'Eritrea nella sua campagna militare contro gli Houthi; che si presume che l'Eritrea abbia ottenuto compensazioni dai due paesi, tra cui un risarcimento monetario e forniture di carburante e che ogni compensazione destinata direttamente o indirettamente ad attività che minacciano la pace e la sicurezza nella regione o a beneficio delle forze armate eritree rappresenterebbe una violazione della risoluzione 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

S. considerando che ancora sussistono tensioni risalenti alla guerra di frontiera con l'Etiopia tra il 1998 e il 2000 e che esse sono sfruttate per giustificare lo Stato di polizia;

T. considerando che il 28 gennaio 2016 l'Eritrea e l'UE hanno firmato un importante accordo sulla futura cooperazione allo sviluppo, la promozione delle energie rinnovabili e il buongoverno; che l'UE ha annunciato un sostegno a lungo termine di 200 milioni di euro all'Eritrea tramite l'XI fondo europeo di sviluppo (FES) incentrato sull'energia e la governance; che l'Eritrea può beneficiare delle azioni tramite il fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'UE e altre iniziative dell'UE, segnatamente lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

1. invita l'UE e i suoi Stati membri a porre il rispetto pieno dei diritti umani al centro di ogni relazione con il governo eritreo, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori;

2. esprime il convincimento che tra le cause profonde della crisi dei rifugiati eritrei vi siano la mancanza di Stato di diritto, di democrazia e di rispetto dei diritti umani nonché

la repressione dei cittadini e che se non si affrontano tali cause profonde sarà impossibile porre fine alla crisi dei rifugiati con altri mezzi; esprime il timore che al momento il governo eritreo non possa essere considerato un interlocutore credibile per l'UE;

3. esprime dubbi in merito alla decisione di destinare 200 milioni di euro del FES a progetti riguardanti l'energia e la governance in Eritrea, vista la grave situazione dei diritti umani nel paese; esprime la preoccupazione che, vista la completa assenza di trasparenza nella gestione finanziaria del paese, i fondi possano essere facilmente destinati ad altre finalità e a potenziare la repressione;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a evitare di utilizzare il fondo fiduciario per l'Africa dell'UE per finalità diverse da miglioramenti concernenti i diritti umani e l'assistenza allo sviluppo e segnala che i progetti finanziari dal fondo fiduciario devono attenersi ai diritti fondamentali dell'UE; evidenzia che ogni altro tipo di assistenza dell'UE per obiettivi diversi da quelli umanitari dovrebbe essere tassativamente condizionata a progressi effettivi nel paese; invita la Commissione a sospendere l'assistenza finanziaria destinata al governo eritreo e a istituire meccanismi di monitoraggio per assicurare che ogni aiuto destinato al paese non sia sviato dal governo eritreo o utilizzato per la repressione o per attività in cui si possa ricorrere al lavoro forzato;

5. invita le società private e le altre organizzazioni che investono o operano in Eritrea a esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani per garantire che in nessuna fase delle loro attività si faccia ricorso al lavoro dei coscritti e che non siano forniti finanziamenti o sostegno a favore dei progetti che utilizzano questo tipo di lavoro; sollecita le autorità eritree e le società estere a contribuire al rafforzamento della governance nel settore estrattivo attenendosi all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive;

6. invita il presidente e il governo dell'Eritrea a mettere in atto le riforme necessarie per garantire che il paese si attenga ai propri obblighi internazionali e in materia di diritti umani, tra l'altro applicando la Costituzione del 1997, allineando le leggi e le regolamentazioni nazionali alle norme internazionali in materia di diritti umani, consentendo ai partiti politici indipendenti e alle organizzazioni della società civile di operare liberamente, istituendo una magistratura indipendente e indicendo elezioni libere ed eque, che sono attese da tempo;

7. rileva che, secondo "Reporters Without Borders", l'Eritrea è il paese con la minore libertà di stampa al mondo oltre a essere l'unico Stato dell'Africa sub-sahariana a non disporre di alcun mezzo d'informazione privato; chiede l'adozione di misure volte a permettere il funzionamento di mezzi di comunicazione liberi e indipendenti e a proteggere i giornalisti dalle interferenze arbitrarie;

8. invita le autorità a consentire la libertà di circolazione all'interno del paese e ad agevolare gli spostamenti legali delle persone in entrata e in uscita revocando l'obbligo di visto di uscita e garantendo che quanti fanno ritorno nel paese siano trattati conformemente alle norme internazionali;

9. esorta il governo eritreo a porre fine alla coscrizione a tempo indeterminato nel servizio

nazionale, che spesso è assimilabile al lavoro forzato e costituisce in quanto tale una violazione del diritto internazionale, nonché a smobilitare tutti i coscritti al termine dei 18 mesi di servizio attivo; invita il governo eritreo a garantire che l'addestramento militare non inizi prima dei 18 anni e che non sia arruolata nessuna persona che abbia superato la normale età di coscrizione; chiede inoltre al governo di assicurare che tutti i coscritti dispongano di un alloggio e che beneficino di condizioni in linea con il diritto internazionale in materia di diritti umani come pure di una retribuzione che consenta loro di condurre una vita dignitosa;

10. invita il governo a prevedere il diritto all'obiezione di coscienza e a introdurre alternative e servizi non punitivi a carattere civile di una durata comparabile a quella del servizio militare;

11. sollecita le autorità a porre immediatamente fine a prassi illegittime quali la detenzione arbitraria senza imputazioni né processo, la detenzione in isolamento e la detenzione in centri non ufficiali, a fornire immediatamente alle famiglie dei detenuti informazioni sul loro luogo di detenzione e stato di salute e a rispettare appieno i diritti dei detenuti; invita altresì le autorità a evitare che una persona possa essere detenuta o punita per diserzione dopo aver concluso i 18 mesi di servizio obbligatorio previsti dalla Proclamazione sul servizio nazionale; chiede l'immediato rilascio delle persone detenute per questo motivo;

12. invita le autorità eritree a garantire che tutti i detenuti siano trattati in modo dignitoso e conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani, tra l'altro fornendo loro un alloggio adeguato, cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e accesso alle cure mediche, nonché ad assicurare che nessuno subisca torture o altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti; chiede alle autorità di garantire che tutte le denunce relative a torture o altri maltrattamenti siano senza indugio oggetto di indagine e che i responsabili siano assicurati alla giustizia; invita le autorità a consentire agli organi di controllo indipendenti di condurre ispezioni in tutte le prigioni e negli altri luoghi di detenzione;

13. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri di coscienza e sollecita l'Eritrea a rispettare l'obbligo di riferire agli organi responsabili di controllare l'attuazione dei trattati internazionali sui diritti umani di cui il paese è parte; invita il governo a consentire l'accesso al paese agli esperti indipendenti delle Nazioni Unite e dell'Unione africana, incluso il relatore speciale delle Nazioni Unite, e ad assicurare che la Commissione d'inchiesta sulla situazione dei diritti umani in Eritrea possa esercitare liberamente il suo mandato, nonché a collaborare con essa, anche per quanto concerne le questioni relative alle finanze pubbliche; sollecita il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a operare in coordinamento con altri osservatori internazionali e a presentare al Parlamento europeo una valutazione della situazione nel paese;

14. invita il governo a porre immediatamente fine alle sparizioni forzate e a tutte le forme di esecuzione extragiudiziale, tra l'altro revocando la politica che incoraggia a sparare per uccidere alle frontiere e istituendo un meccanismo efficace per localizzare le persone scomparse;

15. invita tutti gli Stati membri impegnati nell'esame delle domande di asilo presentate dai cittadini eritrei a considerare la coscrizione a tempo indeterminato praticata nel paese come una violazione dei diritti umani assimilabile al lavoro forzato e in quanto tale

vietata dal diritto internazionale e a tenere conto dell'esistenza di un rischio generalizzato di detenzione arbitraria, tortura e altri maltrattamenti per i richiedenti asilo rimpatriati in Eritrea; sollecita gli Stati membri a continuare a offrire protezione a tutte le persone che sono fuggite e che continuano a fuggire dall'Eritrea, rispettando il principio di non respingimento;

16. invita il governo eritreo a sospendere immediatamente qualsiasi sostegno o attività che possa compromettere la stabilità della regione, come l'appoggio ai movimenti di ribelli nei paesi limitrofi, nonché a sospendere il sostegno fornito all'Arabia Saudita e agli Emirati arabi uniti, a quanto pare in cambio di una compensazione finanziaria, per la loro campagna militare in Yemen; chiede alle autorità eritree che il traffico di armi sia oggetto di seri provvedimenti e non di tacita approvazione, in quanto costituisce una violazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti del paese;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al parlamento panafricano, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, all'Unione africana nonché al presidente, al parlamento e al governo dell'Eritrea.